** C O M U N E D I B A S C H I**

#  **PROVINCIA DI TERNI**

 *P.zza del Comune 1, - Cap 05023 - Tel. 0744.957225 Fax 0744.957333*

 *E-mail:* *comune.baschi@postacert.umbria.it* *C.F.. 81001350552*

# scuolabus

**AFFIDAMENTO**

**DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

**13/09/2017 - 30/06/2019**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico all’interno del territorio comunale dalla casa di abitazione ovvero dai punti raccolta fino ai plessi scolastici (Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado site nel territorio del Comune di Baschi e nelle Frazioni di Civitella del Lago e Colonia) e viceversa, per il periodo dal 13/09/2017 al 30/06/2019.

2. Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle istituzioni scolastiche in accordo con il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Baschi, comunicati annualmente all’affidatario. All’ Allegato “A” al presente capitolato é riportato, a titolo di esempio, il servizio effettuato nell’anno scolastico 2016-2017.

3. L’affidatario, a richiesta del Committente, è altresì tenuto a prestare, alle medesime condizioni economiche il servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate, nel raggio di massimo 30 KM dal plesso nella misura di n° 16 uscite annue.

4. L’assistenza agli alunni è inclusa nel servizio: il personale addetto alla sorveglianza dovrà essere messo a disposizione dall’Appaltatore.

5. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, con le modalità indicate nel bando di gara.

6. Contestualmente ai servizi sopra indicati, all'affidatario del servizio saranno concessi, con i relativi oneri a suo carico, in comodato d’uso i sottoelencati tre scuolabus di proprietà comunale:

* MERCEDES BENZ AG609DF42IM - Targa AA649AE Anno 1994 posti 28;
* DAIMLERCHRYSLER AG MB 316CDIF40 – Targa BR683LV Anno 2001 posti 24;
* DAIMLERCHRYSLER AG MB 416CDIF40 - Targa CF536AR Anno 2003 posti 30;

e con il personale minimo stabilito dalle vigenti normative.

Alla data di pubblicazione del bando in oggetto i mezzi comunali risultano regolarmente revisionati ed in uso.

Gli scuolabus comunali vengono concessi all’appaltatore nello stato di fatto in cui si trovano mediante apposito verbale redatto in contradditorio fra le parti prima dell’avvio del servizio. Ogni eventuale intervento sarà a carico dell’appaltatore.

Gli adempimenti relativi alla concessione in comodato d’uso, potranno essere formalizzati anche successivamente all’aggiudicazione del servizio. Qualora l’affidatario non provvedesse a tali adempimenti, vi provvederà il Comune ponendo le spese e gli oneri conseguenti a carico dell’affidatario con conseguente rivalsa sulla prima fatturazione utile.

**ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO.**

1. La durata dell’affidamento è fissata in anni 2 (due), dal **13 Settembre 2017 al 30 giugno 2019**.

2. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'Art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Dirigente comunale competente e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

 **ART.3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO**

1. Il servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta e per le Scuole dell’infanzia primarie e secondarie site nel territorio del Comune di Baschi e viceversa, dovrà essere svolto dalla impresa affidataria giornalmente mediante utilizzo di:

a. proprio personale (un autista + un accompagnatore) e n. 1 mezzo di proprietà del Comune con capienza di n. 28 posti;

b. proprio personale (un autista + un accompagnatore) e n.1 mezzo di proprietà del Comune con capienza n.24 posti;

c. proprio personale (un autista + un accompagnatore) e n. 1 mezzo di proprietà del Comune con capienza di n. 30 posti;

2. Qualora, vi siano studenti portatori di disabilità (o con difficoltà motoria momentanea), impossibilitati a raggiungere le fermate prestabilite, lo scuolabus potrà recarsi anche presso il domicilio dello studente.

3. La ditta affidataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91 e dal Regolamento CE n.1071/2009.

4. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è svolto dalla ditta affidataria nel rispetto delle direttive del Responsabile dei Servizi Scolastici e culturali del Comune di Baschi, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l’orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta affidataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.

5. Il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Baschi, in collaborazione con la ditta affidataria, provvederà annualmente ad elaborare un piano di esecuzione del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’utenza e dell’articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico individuando le scuole interessate, le località, il numero di utenti ed il chilometraggio. La ditta affidataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto che, per il primo anno, risulta indicativamente riportato all’Allegato 1 al presente capitolato.

6. Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla stazione appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.

7. La ditta affidataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.

8. Il servizio in questione è da considerare servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modificazioni e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, l’impresa è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel DPCM 27/1/1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici". L'appaltatore dovrà, pertanto, rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sciopero.

9. Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell’affidatario, di cui dovrà essere data tempestiva notizia al responsabile del servizio, il servizio di trasporto scolastico non dovrà subire alcuna interruzione.

10. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Comune di Baschi potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 17 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

**Servizi complementari**

Per tali servizi, rientrando nelle prestazioni dell'affidamento, non viene corrisposto alcun compenso aggiuntivo, secondo le clausole del presente capitolato che disciplinano la determinazione del corrispettivo.

1. **Gite ed attività scolastica**
2. La Ditta Affidataria, su richiesta del Comune, o del dirigente scolastico autorizzato allo scopo dal Comune, che deve pervenire almeno 48 ore prima, provvede al trasporto per gite scolastiche ed attività scolastica in generale per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado del territorio dell'ente appaltante per massimo n. 16 uscite annue entro un raggio di massimo 30 KM dal plesso stesso.
3. A tale scopo, l'Ente appaltante inoltra alla Ditta Affidataria specifico ordine ai fini dell'erogazione del servizio indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni partecipanti e dei docenti accompagnatori. Il suddetto ordine costituisce idoneo titolo di viaggio.
4. Dette uscite verranno effettuate esclusivamente in orario mattutino fatta eccezione per attività comunque didattiche non effettuabili in orario anti pomeridiano.

**ART. 4 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO**

1. L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

2. La ditta affidataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile dei Servizi Scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

3. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.

4. Nello svolgimento del servizio, l’affidatario è inoltre tenuto:

a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;

b) non far salire e/o scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;

c) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;

d) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;

e) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;

f) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;

g) a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;

h) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;

i) a dare immediata comunicazione al Comune di Baschi di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;

l) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio.

5. Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.

6. E’ fatto altresì obbligo all’affidatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l’immediata comunicazione all’Amministrazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell’Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.

7. L’impresa affidataria è tenuta a presentare, prima dell’assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente eventuali propri mezzi e dipendenti:

**-** elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;

**-** copia dei contratti di lavoro del personale impiegato per le attività oggetto dell’affidamento

**-** copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti.

**-** copia delle polizze assicurative dei mezzi.

8. L’Affidatario è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell’affidamento, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

9. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta affidataria l’adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

10. Gli autisti dovranno:

· Effettuare un accurato controllo in merito alla presenza sul mezzo di trasporto, anche mediante richiesta di esibizione del tesserino di riconoscimento, degli utenti ammessi al servizio, il cui elenco viene trasmesso all'inizio dell'anno scolastico, dall'Amministrazione Comunale e segnalare al Responsabile del Servizio eventuali anomalie;

· Prestare la propria collaborazione all'ufficio Pubblica Istruzione nel controllo dei nominativi degli studenti che fruiscono del servizio e in altre in attività quali ad es. distribuzione modulistica all’utenza;

**ART.5 - AUTOVEICOLI, MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE MEZZI, ONERI DELL’AFFIDATARIO**

1. Gli automezzi adibiti al servizio, nella consistenza indicata nell’ART. 1 comma 6. del presente capitolato, saranno concessi in comodato d’uso alla ditta affidataria.
2. La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere i veicoli impiegati per lo svolgimento del servizio in buono stato di conservazione e funzionamento, procedendo, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all’adozione di ogni misura atta a garantire la sicurezza degli alunni trasportati, specie nei periodi di maggiore pericolosità delle strade per presenza di ghiaccio o eventuale neve;
3. Espressamente sono a carico dell’appaltatore:

· Eventuali oneri assicurativi aggiuntivi, danni meccanici ed alla carrozzeria, scaturenti da sinistri la cui responsabilità sia riconducibile all'autista impiegato per lo svolgimento del servizio;

· Oneri assicurativi RCA, sia per i mezzi della ditta impiegati nello svolgimento ordinario del servizio che per quelli ricevuti in comodato d’uso dal Comune di Baschi;

· Bollo per i mezzi della ditta impiegati nello svolgimento ordinario del servizio;

· Il consumo di carburante;

· Le revisioni periodiche annuali di tutti i mezzi in uso, da effettuarsi in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Codice della strada;

· La manutenzione per l’efficienza dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio, e quindi:

\_ tutte le riparazioni, nessuna esclusa, compreso l’acquisto dei necessari pezzi meccanici;

\_ la sostituzioni dei pneumatici;

\_ convergenze ed equilibrature e quant’altro si renda necessario;

1. Per tutta la durata dell'affidamento, la ditta affidataria deve provvedere a:

a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero esse successivamente emanate;

b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;

c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

1. Resteranno ad esclusivo carico della ditta affidataria gli oneri relativi agli automezzi sia propri che in comodato adibiti al servizio. In particolare, la ditta affidataria si impegna ad eseguire a proprie cure e spese tutte le operazioni ed a sostenere tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio, come sotto specificato:
* carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
* le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall’assunzione dei mezzi e del servizio;
* tutte le spese relative al contratto per la gestione dei mezzi e del servizio;
* le spese relative alla revisione dei mezzi;
* l’assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione;
* Polizza assicurativa R.C., riferita al servizio oggetto dell’appalto, comprensiva della responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio, in riferimento alla quale dovrà essere specificato che l’Amministrazione Comunale è da intendersi terzo. Tale polizza dovrà coprire gli incidenti “in itinere” che comportino conseguenze d’invalidità o morte degli utenti. L’importo del massimale sia per singolo sinistro che per persona non potrà essere inferiore ai minimi previsti per legge.
* manutenzione ordinaria e pulizia e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. ( es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc.);
* manutenzione straordinaria di tutti i mezzi utilizzati per il servizio;
* ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi sempre in condizioni di efficienza e di sicurezza (revisione periodica);
* ogni ulteriore onere eventualmente dovuto e non previsto nei precedenti punti
1. La ditta affidataria dovrà inoltre garantire la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo) di eventuali ulteriori automezzi funzionanti, aventi caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, da impiegarsi in sostituzione di quelli in uso in caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione. Le eventuali temporanee sostituzioni di veicoli dovute a cause di forza maggiore con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti, dovrà essere immediatamente comunicata al Responsabile del servizio o suo referente.

**ART. 6 – RICOVERO AUTOMEZZI**

1. La ditta affidataria per il ricovero dei mezzi dovrà utilizzare apposita autorimessa, provvista di agibilità edilizia per l’uso specifico, in proprietà, in affitto o altro titolo di possesso legittimo.

2. La disponibilità e la collocazione di tale autorimessa entro la distanza massima di Km 15 dal confine comunale – o l’impegno ad attivarla, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto – costituiscono requisito essenziale ai fini dell’ammissione alla gara.

3. I chilometri percorsi dai mezzi adibiti al servizio dalla/alla sede di rimessaggio degli scuolabus, anche se posta al di fuori del territorio comunale, non saranno computati ai fini della determinazione del corrispettivo e i relativi oneri si intendono pertanto posti a carico dell’affidatario.

**ART.7 – PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI**

La ditta appaltatrice dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità.

1. Le figure professionali richieste dovranno essere le seguenti:
2. n. 3 autisti in possesso dei requisiti di guida stabiliti dalla normativa vigente in materia;
3. n. 3 figure, quali assistenti agli alunni, per l’accompagnamento degli stessi alla scuola dell’infanzia.

2. Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’affidamento, la ditta affidataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010). I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l’affidatario impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta affidataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

3. La ditta affidataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Baschi resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Affidatario ed il personale da essa dipendente, socio o comunque impiegato dall’affidatario.

4. L’Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. La ditta affidataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’affidatario dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.

6. Si intendono a carico dell’affidatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.

7. Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell’autista o assistente, e dell’impresa, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta affidataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di Baschi tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto:

* elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al successivo comma 8 del presente articolo;
* nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
* nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante. L’Affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto dell’affidamento.

8. L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC, di cui al comma 1 che precede. La ditta affidataria si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione. L’Affidatario è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio. Del pari dovrà sostituire il personale con il ruolo di assistente scuolabus.

9. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’affidatario l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all’Affidatario del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Affidatario non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.

**ART.8 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE. SANZIONI**

1. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste. Il personale della ditta affidataria è tenuto alla piena e puntuale applicazione del presente capitolato e, in particolare, a segnalare ai Servizi Scolastici eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.

2. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri(es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta affidataria, ferma l’applicazione delle penali previste nel successivo ART. 17, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.

**ART. 9 - RESPONSABILITÀ**

1. È posta a carico della ditta affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare, del capitolato speciale d’affidamento e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

2. L’affidatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’affidatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.

3. Conseguentemente, la Ditta affidataria esonera l’Amministrazione Comunale ed il Servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

4. A garanzia di quanto sopra l’impresa affidataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l’affidatario dovrà disporre e presentare all’Amministrazione:

4.a. - polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Baschi, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/zerozero) per sinistro e per persona;

4.b. - polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Baschi, con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/zerozero), a copertura dei danni arrecati per fatto dell’affidatario o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.

5. Le polizze di cui ai punti 4.a. e 4.b. dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall’affidatario sia con mezzi e personale dell’affidatario sia con mezzi comunali e conducente dell’affidatario.

6. La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall’aggiudicazione del servizio.

**ART.10 - ASPETTI GESTIONALI ED ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE**

1. La Ditta si obbliga ad applicare quanto previsto dal presente Capitolato e altri atti di gara;

2. L’appaltatore assume sopra di sé ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, impegnandosi a sollevare il Comune da ogni pretesa di terzi, anche assumendosi in proprio la gestione delle eventuali liti, con l’affidamento del mandato al legale di propria fiducia, per conto proprio ed in nome del Comune, salvo procura del Sindaco.

3. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

4. Oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente capitolato, la Ditta appaltatrice assume i seguenti obblighi:

a. compilare il piano orari e fermate A/R e consegnarlo all’ufficio Servizi Scolastici;

b. segnalare all’Amministrazione Comunale ogni circostanza, fatto ed anomalia, che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;

c. mantenere i veicoli ai sensi delle Leggi e Regolamenti vigenti, per tutta la durata del contratto, in perfette condizioni di efficienza eseguendo regolare manutenzione, pulizia interna ed esterna;

d. il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore per la conduzione di scuolabus comunali;

e. assicurare il servizio con personale in possesso dei requisiti richiesti dal codice della strada e dalla normativa di settore e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato pena applicazione della penale di cui all'art. 17, e la comunicazione agli istituti competenti;

f. assicurare in ogni circostanza la regolarità del servizio salvo casi di forza maggiore da giustificarsi con documentazione probante;

g. effettuare variazioni al normale orario di entrata e uscita degli studenti su richiesta dell'Amministrazione (anche via fax e/o telefono) a seguito di istanza da parte delle direzioni scolastiche per scioperi, assemblee sindacali ecc.;

h. effettuare il servizio in tutti i giorni del calendario scolastico e anche al di fuori degli orari;

i. essere reperibile durante le ore di lezione, per eventuali necessità degli studenti e delle scuole;

j. in riferimento all’impiego dei mezzi da adibire al servizio la ditta si obbliga al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6 del presente capitolato e comunque ad effettuare a proprio carico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi impiegati per lo svolgimento del servizio, senza richiesta di oneri aggiuntivi.

k. In riferimento all'art. 5 si applicano le disposizioni previste dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, relativamente al comodato d’uso.

l. restituire, al termine dell'appalto o su richiesta dell’Ente, i mezzi di proprietà comunale nelle medesime condizioni di manutenzione in cui gli sono stati consegnati (es. pneumatici, olio, filtri vari ecc. nuovi attestati da copie di fatture emesse dal fornitore).

m. resta indiscussa la responsabilità della ditta appaltatrice per la buona esecuzione del contratto nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

n. la Ditta è garante nei confronti del Comune del rispetto della normativa vigente e di tutte le norme del presente capitolato.

p. Indicare un proprio Responsabile referente il cui nominativo verrà comunicato all’inizio del servizio che si occuperà di effettuare i piani di controllo sulla idoneità e la sicurezza dei mezzi e sulla idoneità del personale posto alla guida. Tale responsabile sarà il referente diretto nei rapporti con il Comune.

q. gestire il servizio secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

r. obbligarsi, nell’uso dei mezzi, ad osservare e far osservare al personale impiegato le norme di circolazione previste dal Codice della strada.

s. adottare tutti gli accorgimenti utili al miglioramento del servizio a seguito di segnalazioni verbali e scritte comunicate durante l’anno scolastico.

t. al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito o variare le fermate stabilite dall’Ente; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, l’autista deve indirizzare gli stessi al Servizio Comunale competente;

u. i conducenti degli scuolabus, nonché gli assistenti, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento includente una fototessera, il proprio nome e cognome ed il nome della ditta aggiudicataria, come disposto dal D.Lgs. 81/2008 art. 26 comma 8;

v. il personale non dovrà prendere ordini da estranei all’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;

w. il personale dovrà mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Stazione Appaltante, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

x. La ditta è tenuta all’osservanza del D.Lgs. 20.6.2003 n.196, indicando specificamente il responsabile della privacy. L’impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, sui dati personali dell’utente messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero raccolti direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell’Ente, e secondo le modalità di legge. E’ fatto espresso divieto di utilizzare questi dati al di là delle finalità e per i servizi oggetto del presente appalto, fatto salvo specifica autorizzazione da parte dell’Ente committente e per le finalità ammesse dalla legge.

y. assicurare l’immediata sostituzione di personale eventualmente assente o di personale impiegato qualora risultasse inidoneo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, con altro personale dotato di idonei requisiti richiesti in sede di gara;

z. provvedere a propria esclusiva cura e spese al pagamento degli stipendi e di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali per i lavoratori impiegati nel servizio di cui al presente appalto, in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o a quelle che venissero in seguito emanate in materia;

aa. adottare tutte le misure e le cautele che risultino necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire il contenimento dei rischi di infortunio e la sicurezza sul lavoro;

bb. rispettare e farsi carico di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi stabiliti dalla normativa vigente e dal contratto nazionale applicato nei confronti del proprio personale o di eventuale altro personale incaricato;

cc. garantire sotto la propria responsabilità che i lavoratori impiegati tengano un comportamento corretto nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato;

dd. dare immediata esecuzione alle indicazioni eventualmente impartite dall’Amministrazione Comunale;

ee. dare notizia all’Amministrazione, con il mezzo più celere e comunque anche in forma scritta entro 24 ore dall’accaduto, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni, indipendentemente dall’osservanza da parte della ditta stessa degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti;

ff. contrarre ogni forma di assicurazione necessaria per far fronte ad eventuali danni a persone o cose nell’esercizio dell’attività;

gg. prestare la propria collaborazione con l’ufficio comunale Servizi Scolastici anche per attività dallo stesso promosse quali, a titolo d’esempio distribuire comunicati, modulistica agli studenti ecc;

hh. la ditta si obbliga al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’Art. 2 comma 3 di detto Decreto;

5. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione del servizio avverranno tra il referente della ditta appaltatrice e il Responsabile del Settore Sviluppo e Cultura e/o il Responsabile del Procedimento.

**ART. 11 -**  **CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**

1. L’Affidatario riconosce con la semplice presentazione dell’offerta di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall’assunzione del servizio. L’affidatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.

2. Il corrispettivo dell’affidamento verrà fatturato dall’affidatario per ciascuna mensilità.

3. Il corrispettivo sarà liquidato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva e del nulla osta prescritto per i pagamenti di importo superiore ad € 10.000,00 ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. n. 602/1973 e dell'art.2 D.M. n.40 del 18/01/2008. Il tempo occorrente per il rilascio di tale certificazione, da parte delle competenti autorità (dall'invio della richiesta al ricevimento della certificazione) non viene computato nel suddetto termine, ai fini del calcolo degli eventuali interessi dovuti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

4. Alla fattura mensile dovranno essere obbligatoriamente allegate:

a. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dall’appaltatore attestante che il personale impiegato per lo svolgimento del servizio è provvisto di idoneo e regolare contratto di lavoro ed è stato regolarmente retribuito per il servizio reso nel mese per il quale si chiede la liquidazione al Comune. L’Amministrazione si riserva di chiedere copia dei contratti stipulati (dai quali dovrà risultare la tipologia, la durata ecc.) e ai dipendenti la veridicità della dichiarazione resa ovvero mediante richiesta di copia delle buste paga regolarmente quietanzate.

b. Dichiarazione del legale rappresentante della Ditta (corredata da copia del documento di identità personale) con la quale si attesta che i versamenti di premi INAIL e dei contributi previdenziali e assistenziali in oggetto vi sono anche quelli del personale nominativamente individuato impiegato per lo svolgimento del servizio presso il Comune di Baschi.

5. Il Comune di Baschi ha facoltà di controllo e di contestazione sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni rese; in caso di contestazione, il termine della liquidazione del corrispettivo mensile è sospeso sino al ricevimento delle deduzioni dell’Affidatario ed allo scioglimento delle riserve.

6. Dal corrispettivo il Comune di Baschi detrarrà l'importo delle eventuali sanzioni pecuniarie applicate a carico della ditta affidataria ai sensi dell’ART. 17 del presente capitolato.

7. L’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i. a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario solamente su conto corrente dedicato. L’appaltatore dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**ART. 12 - REVISIONE DEI PREZZI**

1. Il prezzo complessivo definito in sede di aggiudicazione per il servizio oggetto del presente affidamento si intende fisso e invariabile per l’intero periodo di vigenza del contratto.

**ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d.lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Baschi. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Baschi abbia dovuto avvalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare all'impresa.

Resta inteso inoltre che l’Amministrazione è autorizzata a prelevare sia dalle somme costituite a titolo di cauzione che da quelle trattenute a garanzia, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi e prestazioni da rendere a norma del presente capitolato, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per mancanza sorveglianza dell’appaltatore ed addebitabili allo stesso per palese violazione degli obblighi e degli impegni assunti.

**ART. 14. CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

**ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. In caso di grave inadempimento da parte dell’impresa aggiudicatrice, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice Civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.

2. L’Amministrazione comunale intenderà inoltre risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell’impresa affidataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;

- sospensione o interruzione non autorizzate del servizio o di sua parte per più di due giorni, anche non consecutivi;

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara o successivamente ad essa;

- quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate all’affidatario abbia superato il 5% dell’importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa);

- cessione del contratto.

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’affidamento;

- liquidazione, fallimento e procedure concorsuali;

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’affidamento.

3. Fuori dei casi indicati dall’articolo precedente, il contratto potrà essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell’affidatario ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché in ipotesi di accertata violazione da parte dell’affidatario di norme di legge e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio.

4. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell’affidamento effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso.

5. L’Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

6. L’Amministrazione comunale conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

**ART. 16 – RECESSO**

1. Il Comune, a norma dell’art. 21-sexies della Legge 241/90 e s.m.i. avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto stipulato nei sei mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, previa disdetta da comunicare all’affidatario mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data del recesso, senza diritto della controparte ad alcun corrispettivo per il recesso medesimo.

2. Il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l’applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione appaltata.

3. Nei casi previsti dai commi che precedono, sarà dovuto il corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite sino alla data del recesso.

**ART. 17 – PENALI PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE**

1. Salvi casi di risoluzione del contratto, il risarcimento dell’eventuale maggior danno e ogni altra sanzione prevista dal presente capitolato, l’Affidatario, in caso di svolgimento del servizio in difformità alle prescrizioni di legge e/o del capitolato, sarà tenuto alla corresponsione delle seguenti penali:

• di € **2.000,00** in ogni caso d’interruzione non giustificata del servizio;

• di € **150,00** (centocinquanta/00) giornaliere per ogni accertamento circa l’utilizzo di autoveicoli diversi rispetto a quelli offerti in sede di gara, non preventivamente e formalmente autorizzato dal Comune di Baschi;

• di € **200,00** (duecento/00) per ogni accertamento di ritardo oltre i quindici (15) minuti nell’arrivo alle sedi scolastiche, ove il ritardo stesso non sia stato determinato da cause di forza maggiore, debitamente comprovate dall’impresa affidataria;

• di € **600,00** (seicento/00) por ogni accertamento consistente nella mancata effettuazione anche di un solo percorso, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comprovate dall’impresa;

• di € **100,00**(cento/00) per ogni accertamento consistente nell’individuazione di utenti che utilizzano il servizio e per i quali non risulta rilasciato il prescritto titolo di viaggio (tessera di abbonamento);

• di € **200,00** (duecento/00) per ogni accertamento consistente nell’individuazione di ogni altra violazione alle norme del contratto e del presente capitolato d’oneri.

2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del Responsabile dei Servizi Scolastici a mezzo di raccomandata AR.

3. L’affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si darà corso all’applicazione delle penali.

4. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

5. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo dell’Affidatario a provvedere, nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.

6. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'affidatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il totale delle penali annue non potrà superare il 5% dell’importo complessivo del contratto, al netto d'IVA. Qualora oggettive inadempienze alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, il contratto si intenderà risolto ipso iure.

8. Qualora, in corso di contratto, le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente venissero revocate, il contratto si risolverà di diritto e sarà applicata una penale pari al 20% del valore del contratto stesso.

**ART. 18 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI.**

1. L’Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L’Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

**ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.**

1. L’Impresa affidataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D. Lgs. n. 81/2008: in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

2. L’Impresa affidataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell’impresa affidataria.

3. L’Impresa affidataria dovrà garantire per tutta la durata della servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della servizio stesso, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi.

4. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell’impresa affidataria preveda l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

5. Ove necessario in relazione alle modalità di svolgimento del servizio, al contratto d’affidamento verrà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e redatto a cura del committente.

**ART. 20 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. E’ fatto espressamente divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare in tutto o anche in parte il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni causati all’Amministrazione.

2. Il divieto di subappalto si estende a tutta la durata dell’appalto.

**ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d’affidamento, nessuna esclusa od eccettuata e comprese le eventuali spese derivanti da integrazioni e modifiche del contratto d’affidamento sottoscritto dalle parti, sono poste a carico esclusivo dell’Affidatario.

**ART. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. A tutti gli effetti del contratto, la ditta affidataria dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Baschi.

**ART. 23 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente capitolato è competente il foro di Terni.

2. E’ esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le prestazioni del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente capitolato devono essere eseguite in perfetta regola d’arte, con diligenza e cura.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto; in ogni caso, l’Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che il Responsabile dei Servizi Scolastici ritenesse di impartire, con particolare riferimento alle modalità ed agli orari di espletamento delle prestazioni.

3. Il committente si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenesse necessarie. L’affidatario è edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli dell’Ispettorato per la Motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari ispettivi.

4. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del Committente sull’esatto svolgimento del servizio non libera in nessun caso l’Affidatario dall’obbligo e dalla conseguente responsabilità circa l’osservanza degli impegni contrattuali assunti.

5. Il Comune può sospendere, in via temporanea ed anche parzialmente, l’esecuzione del servizio, dandone comunicazione all’affidatario il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo.

6. Le tariffe del servizio sono determinate e riscosse direttamente dal Comune. Onde consentire al Comune medesimo di stabilire ed aggiornare le tariffe del servizio, l’affidatario dovrà fornire, entro il termine prefissato dal committente, tutte le informazioni richiestegli in merito a percorrenze, modalità di espletamento e costi del servizio medesimo.

**ART. 25 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012 s.m.i., i concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione del presente appalto, devono espressamente dichiarare che presso la medesima impresa aggiudicataria non svolgono attività lavorativa o professionale, comunque denominata, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 190/2012. I predetti dipendenti, in particolare, non possono svolgere le summenzionate attività nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Tale disposizione comporta l’esclusione dalla gara e/o la decadenza dall’aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato tra Comune di Baschi e l’Impresa aggiudicataria.

**ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.

**ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

2. Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

**ART. 28 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

- Responsabile del Procedimento: Sig.ra Lorella Rosati

**ALLEGATI:**

**All. “A”**

**Disciplinare per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e servizi complementari.**

Plessi scolastici sul territorio comunale: n. 3

Scuole dell’infanzia: n. 3 - Baschi Capoluogo

* + - Fraz. Civitella del Lago
		- Fraz. Colonia

Scuole Primarie: n. 3 - Baschi Capoluogo

* + - Fraz. Civitella del Lago
		- Fraz. Colonia

 Scuola Secondaria di Primo Grado: n. 1 in Baschi capoluogo

Il servizio dovrà essere con n. 3 scuolabus di proprietà Comunale:

* MERCEDES BENZ AG609DF42IM - Targa AA649AE Anno 1994 posti 28;
* DAIMLERCHRYSLER AG MB 316CDIF40 – Targa BR683LV Anno 2001 posti 24;
* DAIMLERCHRYSLER AG MB 416CDIF40 - Targa CF536AR Anno 2003 posti 30

Numero complessivo alunni trasportati giornalmente: 85/90

Media Kilometrica giornaliera: 330/350

Personale impegnato:

* N. 3 autisti per 24 ore settimanali presunte
* N. 3 assistenti per trasporto alunni scuole dell’Infanzia

**ORARIO SCOLASTICO (salvo modifiche):**

* Scuola Elementare Baschi **Entrata**: 8,20

**Uscita:**

Classi I-II-III-IV-V

Martedì: 13,20

Lunedì, Mercoledì, Giovedì

Venerdì: 16,40

* Scuola Elementare Fraz. Civitella del Lago **Entrata**: 8,00

**Uscita:**

Classi I-II-III-IV-V

Lunedì, Mercoledì, Giovedì e

Venerdì: 16,00

Martedì: 13,20

* Scuola Elementare Fraz. Colonia Classi I-II-III-IV

 **Entrata**: 8,00

**Uscita:**

Lunedì, Martedì, Mercoledì,

Giovedì e Venerdì: 16,00

Classe V

**Entrata:**  8,20

**Uscita:**

Lunedì, Mercoledì e

Venerdì: 13,40

Martedì e Giovedì 16,40

* Scuola materna Baschi capoluogo/Fraz.

Civitella del Lago/Fraz. Colonia **Entrata:** dalle 8,00 alle 9,30

 **Uscita:** dalle 15,30 alle 16,00

- Scuola Secondaria di Baschi Tutte le classi

 **Entrata:**  8,20

 **Uscita:**

Lunedì, Mercoledì e

 Venerdì 13,40

 Martedì e Giovedì 16,40

**ENTRATA**

**BASCHI** :

* SCUOLA MATERNA BASCHI:

 si prevedono sulla base degli anni precedenti n. **5/10** domande

1^ corsa 8,30/9,30

* SCUOLA PRIMARIA BASCHI:

 N. Domande **12/15**

Disponibilità automezzi: N.1 Scuolabus da 28 posti

1^ Corsa dalle h.7,50 alle h.8,15

* SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BASCHI su Baschi:

 N. Domande **2/5**

Disponibilità automezzi: N.1 Scuolabus da 28 posti

1^ Corsa dalle h.7,50 alle h.8,15

**CIVITELLA DEL LAGO:**

* SCUOLA MATERNA**:**

si prevedono sulla base degli anni precedenti **n.1/5** utenti

Servizio da effettuarsi con n.1 scuolabus da 24 posti con n.1 corsa

1^ corsa 8,50/9,30

* SCUOLA ELEMETARE:

N. Domande **6/10**

Disponibilità di n.1 scuolabus per totali n.24 posti

1^ corsa dalle h. 7,20 alle h. 7,50

* SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DA CIVITELLA A BASCHI

 N. Domande **12/15**

Disponibilità automezzi: N.1 Scuolabus da 24 posti

1^ Corsa dalle h.7,50 alle h.8,20

**COLONIA:**

* SCUOLA MATERNA**:**

si prevedono sulla base degli anni precedenti **n.6/10** utenti

Servizio da effettuarsi con n.1 scuolabus da 30 posti con n.1 corsa

1^ corsa 8,20/9,30

* SCUOLA ELEMETARE:

N. Domande **25/30**

Disponibilità di n.1 scuolabus per totali n.30 posti

1^ corsa dalle h. 7,15 alle h. 8,00

ORARIO DI LAVORO: h.2,00 X N.3 AUTISTI

**USCITA**

**BASCHI** :

* SCUOLA MATERNA BASCHI:

 si prevedono sulla base degli anni precedenti n. **5/10** domande

1^ corsa 15,30/16,00

* SCUOLA PRIMARIA BASCHI:

 N. Domande **12/15**

Disponibilità automezzi: N.1 Scuolabus da 28 posti

1^ Corsa dalle h.13,40 alle h.14,15

2^ Corsa dalle h.16,40 alle h. 17,15

* SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO BASCHI su Baschi:

 N. Domande **2/5**

Disponibilità automezzi: N.1 Scuolabus da 28 posti

1^ Corsa dalle h.13,40 alle h.14,15

2^ Corsa dalle h.16,40 alle h. 17,15

**CIVITELLA DEL LAGO:**

* SCUOLA MATERNA**:**

si prevedono sulla base degli anni precedenti **n.1/5** utenti

Servizio da effettuarsi con n.1 scuolabus da 24 posti con n.1 corsa

1^ corsa 15,30/16,00

* SCUOLA ELEMENTARE:

N. Domande **6/10**

Disponibilità di n.1 scuolabus per totali n.24 posti

1^ Corsa dalle h.13,00 alle h.13,20

2^ Corsa dalle h.16,00 alle h. 16,20

* SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DA BASCHI A CIVITELLA

 N. Domande **12/15**

Disponibilità automezzi: N.1 Scuolabus da 24 posti

1^ Corsa dalle h.13,40 alle h.14,20

2^ Corsa dalle h.16,40 alle h. 17,20

**COLONIA:**

* SCUOLA MATERNA**:**

si prevedono sulla base degli anni precedenti **n.6/10** utenti

Servizio da effettuarsi con n.1 scuolabus da 30 posti con n.1 corsa

1^ corsa 15,30/16,00

* SCUOLA ELEMETARE:

N. Domande **25/30**

Disponibilità di n.1 scuolabus per totali n.30 posti

1^ Corsa dalle h.13,20 alle h.14,10

2^ Corsa dalle h.16,20 alle h. 17,10

ORARIO DI LAVORO: h.3,00 X N.3 AUTISTI

**SERVIZI COMPLEMENTARI nel periodo di efficacia del contratto (Rif. Art. 3 Capitolato speciale d’affidamento)**

1. servizio di trasporto degli alunni in occasione di uscite organizzate dagli istituti scolastici nella misura di n° 16 per anno scolastico da ripartire, secondo le richieste, sui 3 plessi scolastici nel raggio di massimo 30 Km dal plesso richiedente.